



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO
REGIONALE**

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis relativamente al “*Progetto di “Potenziamento dell’impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti, nel Comune di Santa Maria a Monte (PI)”*”. Proponente: ECOVIP Srl **Richiesta di integrazioni e chiarimenti.**

Alla c.a.

Ecovip srl

RAFT srl

e p.c

Provincia di Pisa

Comune di Santa Maria a Monte

Comune di Castelfranco di Sotto

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale – *Bacino dell’Arno*

IRPET

ARPAT – *Dip. di Pisa*

Azienda USL Toscana Nord Ovest – *Dip. Prev di Pisa*

Acque SpA

Autorità Idrica Toscana

Consorzio 1 Toscana Nord

REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e TPL
Settore Programmazione Viabilità

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche Autorizzazioni Rifiuti
Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
Settore Sismica
Settore Tutela della Natura e del Mare

Direzione difesa del suolo e protezione civile
Settore Idrologico e Geologico Regionale
Settore Tutela Acqua e Costa
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Direzione Urbanistica e Politiche abitative
*Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del
paesaggio*



In riferimento al procedimento in oggetto, avviato in data 17/11/2020, a seguito dell'istanza del proponente pervenuta al protocollo regionale n. 29/09/2020 n. AOOGR/0330526 e perfezionata in data 01/10/2020 con nota prot. AOOGR/0335288 e completata formalmente rispettivamente in data 12/11/2020 e 17/11/2020, in relazione all'esame della documentazione presentata dal proponente, dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati, è emersa la necessità che gli elaborati presentati a corredo dell'istanza siano completati ed integrati, ai sensi dell'art. 27-bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006, relativamente a quanto di seguito riportato.

Si premette che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti caratteristiche:

- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione delle fonti da cui è tratta la cartografia, ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale.

A) Valutazione Impatto Ambientale

1. Aspetti Programmatici

- Considerato che l'area di ampliamento risulta interferire con alcuni tratti di reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 e la cartografia di progetto non dà atto del rispetto delle **distanze dei manufatti di progetto dalle due fasce di larghezza di dieci metri** dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei suddetti corsi d'acqua; si ritiene necessario che il Proponente verifichi e documenti il rispetto delle distanze dei manufatti di ampliamento dalle due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico (https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265) e di gestione in virtù dei divieti normativi (art.3 LR 41/2018 - art.1 ex- L.R. 21/20212);

- circa l'applicabilità dei **criteri di localizzazione del PRB** all'impianto in esame, si fa presente che in riferimento al procedimento di VIA postuma, considerato che per la prima volta viene effettuata una procedura di VIA con valutazione della compatibilità ambientale dello stabilimento esistente, si ritiene opportuna la verifica di conformità dell'area impiantistica con i suddetti criteri di localizzazione, finalizzata a valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione o compensazione. Relativamente invece all'ampliamento dell'area dello stabilimento mediante acquisizione di un nuovo lotto occorre premettere che, anche se in via generale la modifica sostanziale di un impianto esistente non è direttamente riconducibile alla condizione di nuovo impianto, nell'ottica di garantire il congruo inserimento nel contesto territoriale, obiettivo che il PRB garantisce attraverso l'applicazione dei criteri di localizzazione, è comunque sempre opportuna la verifica puntuale dei vincoli ricadenti nell'area interessata nel quadro organico delle previsioni dell'allegato 4 al piano regionale.

In tale ipotesi la verifica dei criteri di localizzazione è finalizzata: ad accertare che con l'ampliamento dell'area impiantistica non si vada ad impattare in criteri escludenti ulteriori, rispetto a quelli eventualmente insistenti sul sedime dell'impianto esistente e già valutati in precedenza, che costituiscano vincolo assoluto all'utilizzo della nuova area e a rilevare eventuali criticità presenti sull'area di ampliamento (criteri penalizzanti) e, ove necessario, mettere in atto le necessarie azioni di mitigazione/compensazione. A tal proposito si ritiene che debba essere integrata la verifica dei criteri di localizzazione, documentandola con idonea cartografia tecnica a supporto e dimostrazione dei risultati dell'analisi già svolta. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla dimostrazione, nei termini previsti dal PRB, della distanza da insediamenti/aree residenziali, sia posti nel Comune di



ubicazione che nel confinante comune di Castelfranco di Sotto e con particolare riferimento all'impatto dell'area di ampliamento su tale specifico aspetto. Per quanto riguarda la definizione di insediamento residenziale e case sparse, fare riferimento a quanto riportato nel contributo del Settore regione Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (prot. n. 0027434 del 22/01/2021);

2. Aspetti Ambientali

Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

- in merito agli **scarichi idrici**, considerato l'ampliamento dell'impianto con l'aggiunta di un piazzale impermeabilizzato della superficie di 1000 metri quadrati, l'impianto in continuo costituito da specifiche sezioni di sedimentazione, disoleazione e filtrazione finale risulterebbe insufficiente a trattare le portate di AMDC in ingresso qualora non sia presente una pompa di svuotamento a monte dello stesso. Si ritiene necessario che venga presentato un nuovo Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti che preveda un ampliamento dell'impianto esistente sulla base delle effettive portate in ingresso, considerando, inoltre, per le aree semipermeabili, un coefficiente di deflusso superiore a 0,3, e ne chiarisca il funzionamento con l'ausilio di opportuni schemi e planimetrie;

- considerato che nella tavola "PROG01_T05_IMPIANTO_TRATTAMENTO_AMD_01" è presente, nell'area di nuova acquisizione, una canalizzazione di acque meteoriche dilavanti con immissione subito a monte del pozzetto di monitoraggio delle acque di scarico senza passaggio nell'impianto di trattamento e non sono presenti altri segni grafici che indichino il destino delle acque meteoriche dilavanti ricadenti in quell'area e che dovrebbero essere immesse nell'impianto di trattamento. All'interno della stessa planimetria non risulta chiara al di sotto della tettoia 1, come la rete di raccolta delle AMDC che risulta interrotta si ricollegli a quella che porta all'impianto di trattamento; a tal proposito si chiede di presentare una nuova planimetria che chiarisca le incongruenze sopramenzionate;

- in merito alla matrice **acque sotterranee**, vista la vulnerabilità dell'area e le caratteristiche litostratigrafiche e idrogeologiche generali che evidenziano la presenza di potenziali livelli acquiferi confinati in terreni a bassa permeabilità, in ragione anche delle caratteristiche di pericolosità e mobilità dei rifiuti gestiti nell'impianto e della loro potenzialità nel rilascio di contaminanti ad elevata mobilità si ritiene necessario che l'impianto sia dotato di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee costituita da almeno tre piezometri, numero minimo per poter effettuare una ricostruzione sito-specifica della superficie piezometrica. Nel PMC presentato, il monitoraggio delle acque sotterranee è previsto e da effettuarsi sui soli due piezometri esistenti. Oltre alle procedure di campionamento vengono indicate le modalità di definizione dei Livelli di Guardia e proposti gli interventi in caso di superamento di tali valori. La documentazione risulta carente dal punto di vista della caratterizzazione chimico-fisica della matrice acque sotterranee che dovrà essere implementata a seguito del primo campionamento da effettuarsi dopo l'installazione del terzo piezometro da ubicarsi nel settore sud-occidentale e che comprenderà anche il campionamento e analisi delle acque del pozzo industriale. L'analisi dettagliata effettuata al cap.1.1.2 del SIA risulta troppo generica essendo incentrata sui dati del monitoraggio regionale del corpo idrico del Valdarno inferiore e piana costiera pisana – zona Santa Croce. Per l'individuazione di potenziali contaminazioni indotte dalle attività della ditta in oggetto è necessario il monitoraggio delle acque sotterranee immediatamente presenti nel primo orizzonte saturo corrispondente alla falda freatica. La relazione allegata (E10) datata maggio 2008, riporta in maniera esaustiva la caratterizzazione geotecnica dei terreni effettuata mediante indagini in situ senza però includere dati sulla profondità del livello saturo o di tipo ambientale sulla qualità delle matrici interessate. A tal proposito è necessario predisporre una relazione idrogeologica, da inviare dopo l'esecuzione del primo campionamento, che formuli il modello idrogeologico e idrogeochimico di dettaglio dell'area in oggetto. La relazione dovrà riportare le informazioni necessarie alla ricostruzione



dell'assetto idrogeologico del sottosuolo e ad una preliminare caratterizzazione idrochimica delle acque freatiche. La relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1. logs stratigrafico e di completamento dei pozzi di monitoraggio installati (Pz1 e Pz2 esistenti e nuovo piezometro da realizzare);
2. quote assolute di riferimento dei piezometri per la misura della soggiacenza;
3. ubicazione dei piezometri in relazione ai principali centri di pericolo (aree di potenziale infiltrazione di contaminanti);
4. dati di permeabilità desunti da prove effettuate in corso di perforazione o successive (slug test/prove di pompaggio/test di risalita);
5. sezioni stratigrafiche che mettano in evidenza spessori e natura dell'acquifero monitorato;
6. eventuali connessioni e relazioni con acquiferi adiacenti/sottostanti e corpi idrici superficiali;
7. eventuali utilizzi dell'acquifero monitorato;
8. caratterizzazione chimica degli elementi maggiori dell'acquifero freatico e del primo acquifero in pressione (pozzo industriale);

- aggiornare e adeguare il Piano di monitoraggio delle acque sotterranee e dello scarico in acque superficiali in ragione delle nuove attività e delle nuove tipologie di rifiuti proposte;

- in merito alla **matrice suolo**, non risulta essere stata effettuata la caratterizzazione qualitativa preventivamente all'inizio delle attività, finalizzata alla definizione delle caratteristiche qualitative di riferimento da utilizzare nel ripristino finale dell'area al termine delle attuali attività. In ottemperanza all'art.26 sexies comma 6b, si ritiene necessario effettuare tale attività prevedendo il prelievo di almeno quattro campioni di top soil finalizzati alla caratterizzazione qualitativa del terreno superficiale. I campioni sono da prelevare entro i primi 20 cm di spessore dopo eliminazione dello strato pellicolare; le aree di campionamento saranno ubicate, in base allo studio diffusionale, a valle delle principali sorgenti emissive nelle aree prive di pavimentazioni o coperture permanenti. I parametri da analizzare sono: metalli pesanti, IPA, PCB. I risultati potranno costituire valida documentazione attestante lo stato di qualità del suolo anche in funzione dell'ottemperanza al citato art.29 sexies comma 6bis.

Componente materiali di scavo e rifiuti

- in merito al permesso a costruire del 2019 (n. 19/001 del 11.03.2019), che prevede la realizzazione di un piazzale industriale di circa 3.000 mq ed una nuova tettoia di circa 2000 mq, dalla documentazione depositata emerge che il piazzale è già stato realizzato e sembrerebbe in corso d'opera la realizzazione della tettoia; a tal proposito si chiede al Proponente di chiarire quanto segue:

1. lo stato dell'arte;
2. lo stato di avanzamento delle opere di mitigazione idraulica previste nell'ambito del permesso a costruire sopramenzionato;
3. chiarire se nella realizzazione dei lavori edili di ampliamento si produrranno materiali di scavo.

Componente traffico indotto

- si ritiene necessario che il Proponente definisca il traffico indotto dall'impianto, in ingresso e in uscita, raffrontando lo stato attuale con lo stato di progetto.

B) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

1. Aspetti Generali:

- ai fini del rilascio dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 quater del Dlgs. 152/2006, devono essere definite le attività IPPC svolte nell'impianto;



- definire per ciascuna tipologia di rifiuti le modalità di gestione e controllo relativamente alle modalità di conferimento all'impianto, di stoccaggio/trattamento, modalità di gestione del codice attività R/D, modalità di gestione e controllo dei quantitativi stoccati e movimentati annualmente e definire un sistema di controllo atto ad evitare il superamento dei quantitativi di rifiuti stoccati autorizzati;
- considerato che i serbatoi di stoccaggio e miscelazione dei rifiuti liquidi pericolosi sono provvisti di doppia camera, ma non sono provvisti di bacini di contenimento, presentare il progetto di realizzazione dei bacini di contenimento dei nuovi serbatoi di stoccaggio e miscelazione di rifiuti liquidi secondo le indicazioni della normativa vigente e della circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121/2019 (è opportuno che i serbatoi vengano numerati al fine di identificare quelli destinati alla miscelazione di rifiuti pericolosi in deroga, quelli destinati alla miscelazione di rifiuti non pericolosi e quelli destinati alla miscelazione di rifiuti pericolosi con la stessa classe di pericolo);
- presentare una planimetria che illustri il layout dell'impianto con indicazione di tutte le aree previste al punto 3 allegato 1 D.Lgs. n. 209/2003, che distingua le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, individui l'area di deposito delle carcasse non pressate, l'area in cui avviene la pressatura dei veicoli e il deposito delle carcasse pressate, e la zona di deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- per quanto attiene la rottamazione devono essere individuate le aree destinate a tutte le fasi di gestione dei veicoli come definito dal D.Lgs. 209/2003, con l'individuazione del quantitativo di veicoli in ingresso espresso in tonnellate annue ed in unità ed il quantitativo di veicoli bonificati in stoccaggio in attesa dello smontaggio in tonnellate ed unità;
- fornire chiarimenti in merito all'inserimento dell'impianto di cogenerazione nella procedura autorizzatoria attivata, tenuto conto che tale impianto è stato autorizzato alle emissioni in atmosfera autonomamente;
- dare evidenza della presentazione della modifica all'impianto antincendio al Comando dei VVFF.

2. Aspetti Ambientali: **Componente Atmosfera**

- valutare l'incidenza dell'installazione del nuovo trituratore di potenza maggiore e dell'utilizzo dello stesso per la triturazione di diverse tipologie di rifiuti pericolosi sul quadro emissivo attualmente autorizzato ed eventuale aggiornamento dello stesso e del piano di monitoraggio delle emissioni con verifica del rispetto del PRQA della Regione Toscana (DCRT n. 72/2018);
- nell'ambito del Piano di monitoraggio e controllo, si ritiene sia necessario prevedere un unico quadro emissivo comune alle fasi di triturazione e spaccamento di bombolette, con VLE per i parametri Polveri e TVOC rispettivamente pari a 3 (BAT 25, Tabella 6.3) e 15 mg/Nm³ (BAT 31, Tabella 6.5), con autocontrolli da effettuarsi con frequenza semestrale e applicando le metodiche (UNI EN 13284-1, UNI EN 12619) di cui alla BAT nr. 8. Nel documento (E10_All_01-BAT) con la descrizione delle BAT applicate, non si fa riferimento alla BAT nr. 31, considerato che è applicabile alla suddetta installazione, aggiornare il suddetto documento;
- rivalutare il quadro emissivo relativo all'attività di recupero degli oli vegetali sulla base del PRQA della Regione Toscana (DCRT n. 72/2018);
- in merito all'emissione EC1 del cogeneratore alimentato ad olio vegetale (biomassa liquida), aggiornare il quadro emissivo affinché i parametri ed i corrispondenti VLE che devono essere prescritti siano allineati con quelli riportati nel PRQA (2018) della Regione Toscana, considerato che i VLE proposti sono sensibilmente superiori a quelli riportati nel PRQA (2018) e mancano i parametri COT, SO_x e NH₃;



- aggiornare i requisiti delle sezioni di misura delle nuove emissioni (E1, EC1) affinché rispondano ai requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche UNI, in termini di ubicazione e dimensionamento dei bocchelli, ecc., con particolare riguardo alle norme UNI EN 15259:2008 (Qualità dell'Aria – Misurazione di emissioni da sorgente fissa – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione) e UNI EN 16911-1:2013 (Emissioni da sorgente fissa – determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti – parte 1 : Metodo di riferimento manuale);

- le postazioni di prelievo ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare i necessari requisiti di sicurezza, come previsto dal documento “requisiti tecnici delle postazioni in altezza per il prelievo e la misura delle emissioni in atmosfera”, approvato con Delibera Giunta regionale nr. 528 del 01.07.2013, (ricognizione della normazione tecnica in materia a cui, per legge, le imprese devono assoggettarsi nella realizzazione delle postazioni di campionamento);

- caratterizzare le emissioni derivanti dagli sfiati dei serbatoi di progetto e definire il sistema di abbattimento adottato e descrivere gli accorgimenti intrapresi per limitare le emissioni durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti. A tal proposito, si fa presente che le emissioni derivanti dagli sfiati di tali serbatoi non rientrano alla lettera m) “*Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti nonché silos per i materiali vegetali*”, di cui alla parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 269, comma 1 dello stesso D. Lgs. Quindi il Proponente deve presentare una proposta di quadro emissivo per i suddetti serbatoi, ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 1 dello stesso decreto;

Componente rocce da scavo e rifiuti

- si rileva che, nonostante nella documentazione si parli sempre di rifiuti speciali, nell'elenco di quelli ad oggi conferibili all'impianto e nell'elenco di quelli per i quali viene richiesta l'integrazione, sono presenti numerosi CER potenzialmente di origine urbana in quanto appartenenti alla famiglia 20 “Rifiuti Urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti da raccolta differenziata”, che non è chiaro se siano destinati a operazioni di smaltimento, recupero o entrambe. Si specifica che la gestione dei rifiuti urbani è annoverata tra i servizi pubblici locali e in quanto tale soggetta a pianificazione ed occorre distinguere tra operazioni di smaltimento e recupero. A tal proposito risulta necessario chiarire l'effettiva intenzione di conferire i rifiuti urbani nell'impianto, tenuto conto delle indicazioni sulla loro gestione contenute nel contributo del Settore regione Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti (prot. n. 0027434 del 22/01/2021) e motivando nello specifico la natura giuridica dei rifiuti identificati da codice EER della famiglia 20;

- specificare quali attività di trattamento rifiuti rientrano nelle attività IED (ex IPPC) 5.11, 5.3 a, b2 e 5.53;

- presentare una nuova relazione di gestione che indichi per ciascuna tipologia di rifiuto, distinte tra rifiuti solidi e rifiuti liquidi, pericolosi e non pericolosi, da rottamazione e non, la modalità di gestione dettagliata in ogni fase, distinguendo in maniera chiara i rifiuti destinati esclusivamente alla messa in riserva (R13), i rifiuti destinati alla selezione (R12), alla triturazione, alla miscelazione, allo stoccaggio D15 ecc., con la descrizione delle modalità di selezione e le tipologie di rifiuti o materie ottenuti e relative aree di stoccaggio. Tenendo conto del fatto che le tipologie di rifiuti recuperabili non possono essere inviate allo smaltimento;

- presentare una tabella riassuntiva che per ciascuna tipologia di rifiuto e relativo codice CER indichi il corretto codice di recupero (R.), il quantitativo stoccato espresso in tonnellate ed in mc, il quantitativo



movimentato annualmente, l'attività cui è destinato e le modalità di stoccaggio (cassone, cumuli, big bag ecc.);

- descrivere adeguatamente le modalità di svolgimento delle attività di bonifica dei veicoli, definendo i quantitativi massimi di veicoli fuori uso, sia da bonificare che bonificati, espressi in tonnellate e unità individuando le aree destinate a tutte le fasi con separazioni mobile e idonea cartellonistica, dando atto di aver tenuto conto di tutte le prescrizioni e i criteri previsti dal D. Lgs.n.209/2003;

- individuare con chiarezza le tipologie di rifiuti, con relativo codice CER, che vengono destinate a ciascun impianto di triturazione, le frazioni che si ottengono con la relativa destinazione, tenendo conto di tutte le osservazioni riportate nel contributo del Settore regionale Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti (prot. n. 9622 del 12/01/2021);

- definire le modalità di gestione delle tipologie di rifiuti polverulenti, maleodoranti, infiammabili ecc, e valutarne i relativi impatti ambientali;

- chiarire se dall'attività di rottamazione e recupero di rottami ferrosi e dalla triturazione e lavaggio degli imballaggi viene ottenuta una materia prima seconda. In tal caso, qualora l'attività non rispetti le condizioni del D.M. 5 febbraio 1998 dovranno essere verificate le condizioni di cui all'art.184 ter del D.Lgs 152/2006, opportunamente documentate secondo le indicazioni delle Linee Guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina END OF WASTE, approvate con Delibera n.67/2020 del Consiglio SNPA;

- presentare adeguata documentazione atta a soddisfare i criteri di cui alla Tabella 4.1 delle Linee Guida di cui alla Deliberazione del Consiglio SNPA n.67 del 06/02/2020, per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs.n.152/06 relativamente allo stoccaggio e trattamento degli oli vegetali, nonostante si tratti di una attività già autorizzata, ma mai iniziata. In merito a tale attività si richiamano altresì i criteri di cui al punto 11.11 del D.M. 5/2/98 e del D.M. 23/1/2012 in materia di biocarburanti e bioliquidi, compresa l'adozione di un adeguato Sistema di Certificazione e sostenibilità;

- chiarire in quale zona vengono svolte le operazioni di cernita e selezione preliminari (R12) ed in particolare l'attività di selezione e cernita R12 prevista per i rifiuti conferiti con il codice CER 191212 che rappresentano già lo scarto di un'attività di selezione e cernita meccanica;

- specificare la procedura relativa al conferimento di rifiuti liquidi destinati ad essere stoccati nei serbatoi, mediante miscelazione/accorpamento che tenga conto anche delle criticità dovute al rischio di miscelazione di rifiuti liquidi incompatibili. Tale procedura deve contenere una carta di compatibilità chimica tra sostanze (interreattività) potenzialmente presenti nei rifiuti liquidi conferiti e in cui siano predisposti test di miscelazione (ad. es. in vitro sotto cappa aspirante), prima di effettuare fisicamente il miscelamento all'interno dei serbatoi. Per la carta di compatibilità può essere fatto riferimento, ad esempio, alle Linee Guida (2007) relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nella categorie IPPC 5;

- descrivere le modalità di gestione ed indicare nella Tabella 2.10 - Elenco dei codici CER dei rifiuti in uscita dal ciclo produttivo di ECOVIP i CER dei rifiuti che vengono solo stoccati e non subiscono alcuna operazione di cernita e/o trattamento (R13/D15). In particolare, i materiali isolanti contenenti amianto, conferiti in ingresso solo per lo stoccaggio (non possono subire alcun trattamento) devono essere avviati a smaltimento con lo stesso CER con il quale vengono ricevuti;

- verificare e dare evidenza della congruità degli spazi a disposizione rispetto ai quantitativi di rifiuti e materie stoccate e le vie di transito dei mezzi nell'impianto e delle modalità di gestione secondo quanto stabilito con la circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121/2019, differenziato tra attività di autorottamazione e recupero di rottami metallici e attività di stoccaggio e selezione delle altre tipologie di rifiuti;



- specificare la procedura relativa alla radio sorveglianza;
- precisare le modalità di gestione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE. Si ricorda che, nel caso di preparazione per il riutilizzo, come previsto dal DM 5/2/98, punto 5.16, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs.n.49/2014;
- descrivere le modalità di gestione del nuovo trituratore mobile (che verrà utilizzato per i rifiuti non pericolosi) e del trituratore esistente (che verrà utilizzato per i rifiuti pericolosi) con riferimento alle varie finalità: smaltimento (D1, D9, D10) o recupero energetico (R1).

Attuazione delle BAT

- secondo quanto riportato nella Tabella di sintesi delle BAT, allegato E.10_ALL_01, la società descrive nella tabella le modalità di preaccettazione, caratterizzazione e accettazione dei rifiuti, è necessario dare atto di aver predisposto le relative procedure;
- relativamente all'inventario dei rifiuti, a parte il sistema di tracciabilità attuato attraverso l'utilizzo del software di gestione (presumibilmente il registro di carico e scarico rifiuti ai sensi dell'art.190 del D. Lgs. nr.152/06), fornire adeguata procedura atta a soddisfare la BAT 2, in particolare in merito alle lettere d), e), f) e g) della BAT 2 la società descrive le modalità di gestione dei rifiuti e deve dare evidenza di aver istituito le relative procedure;
- in merito alla BAT 4, relativa alla riduzione del rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, verrà valutata alla luce delle integrazioni che la società dovrà presentare al fine di dare atto dell'attuazione delle prescrizioni generali di cui alla Circolare Ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- in merito alla BAT 26, relativa al trattamento meccanico nei frantumatori metallici, il Proponente prevede l'attuazione di una procedura d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della frantumazione, rimozione in sicurezza degli elementi pericolosi (bombole di gas, oggetti contaminati con PCB o mercurio, ecc.), trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia. La suddetta BAT si applica sia ai due trituratori che all'impianto di triturazione delle bombolette. Nonostante la dichiarazione di applicazione parziale della BAT, si ritiene che la società debba predisporre e trasmettere adeguata procedura gestionale;
- per la rigenerazione degli oli usati, la BAT 42 consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione. A tal proposito il Proponente deve predisporre e dare atto di aver predisposto le procedure di preaccettazione ed accettazione atte a soddisfare la BAT 42;
- ai sensi della Legge 01 dicembre 2018, n. 132, l'impresa deve predisporre il Piano di Emergenza Interno, finalizzato a:
 - a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
 - c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
 - d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.A tal proposito si chiede di dare evidenza della trasmissione del Piano alla Prefettura che, a sua volta, procederà alla predisposizione di un Piano di Emergenza Esterno ai sensi della stessa disciplina.

Componente salute pubblica

- considerata la presenza di RP (frasi HP4 "Irritante-Irritazione cutanea e lesioni oculari, HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STO T) /Tossicità in caso di aspirazione", HP6 "Tossicità acuta"; HP7 "Cancerogeno", HP8 "Corrosivo", HP13 "Sensibilizzante", HP14 "Ecotossico")



all'interno dell'installazione, si ritiene necessario che l'azienda verifichi sulla base delle quantità e delle caratteristiche di pericolosità (frasi HP) dei RP stoccati in qualsiasi momento, l'assoggettabilità del proprio stabilimento ai disposti del D. Lgs. 105/2015 (Seveso III), alla luce dei Regolamenti (UE) nr. 1357/2014 e 997/2017. In caso di non assoggettabilità, la Ditta dovrà comunque dotarsi di un sistema (informatico) al fine di garantire che le soglie di cui all'Allegato 1 del D. Lgs. 105/2015 non vengano mai superate;

- per quanto riguarda la gestione dell'attività spacca bombolette spray, al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, il Proponente deve predisporre e trasmettere adeguata procedura gestionale atta a soddisfare la BAT 26 ed applicare la tecnica «a» ed una od entrambe le tecniche «b» e «c» di cui alla BAT nr. 27, a discrezione del proponente.

C) Autorizzazione allo scarico

- in relazione al punto di scarico idrico che convoglia le acque meteoriche dilavanti l'intera area di ECOVIP nel canale collettore all'Antifosso dell'Usciana, corso d'acqua appartenente al reticolo idrografico, di cui di cui all'art. 22, lett. e) della L.R. n.79/2012, così come aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020, si evidenzia che agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore risulta un'autorizzazione per la realizzazione di tubazione di scarico di acque meteoriche rilasciata a ECOVIP srl da parte della Provincia di Pisa (pratica 885/2002-determinazione n.2399 del 30/11/2001 n. gen. 4815) che, in conseguenza del regolamento provinciale vigente all'epoca del rilascio, non prevedeva il versamento di alcun canone. A far data dal 2016, ovvero da quando le competenze sono in capo alla Regione Toscana, lo scarico di acque piovane è oneroso e soggetto a canone concessorio. Allo stato attuale si evidenzia dunque la necessità che il proponente predisponga un'istanza di concessione per l'utilizzo di demanio idrico ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 e provveda alla regolarizzazione del versamento delle indennità pregresse, limitatamente agli anni nei quali la competenza è stata ricondotta alla Regione Toscana (anno 2016) applicando quanto stabilito con DGRT n. 1138/2016, per l'annualità 2016, e n. 888/2017 (allegato A punto 6) per le annualità 2017, 2018 e 2019 e per quest'ultima annualità anche con le disposizioni della DGRT n. 1035/2019 (rivalutazione del 1,2% per adeguamento ISTAT). Tale istanza dovrà essere corredata da elaborati che rappresentino l'esatta posizione e la tipologia di opere di scarico in rapporto alla sezione del corso d'acqua nonché da valutazioni circa la rispondenza con quanto autorizzato. Inoltre, stante le modifiche apportate all'area dalla data di autorizzazione dello scarico (2001), si chiede di indicare le portate massime oggetto di scarico nello stato attuale ed in quello di progetto nel corso d'acqua e di fornire valutazioni in merito alla compatibilità delle stesse rispetto alla capacità di deflusso del recettore.

- in merito all'utenza di prelievo di acque pubbliche, si rimanda a quanto riportato nel contributo del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (prot. n. 0410121 del 24/11/2020).

D) Pareri del Comune di Santa Maria a Monte e del Comune di Castelfranco di Sotto

1. Si chiede al Proponente di fornire gli approfondimenti e le integrazioni richieste dal Comune di Santa Maria a Monte nel proprio parere, acquisito al protocollo regionale n. 0017298 del 18/01/2021;

2. Si chiede al Proponente di fornire gli approfondimenti e le integrazioni richieste dal Comune di Castelfranco di Sotto nel proprio parere, acquisito al protocollo regionale n. 0017247 del 18/01/2021;

E) Osservazioni

Si chiede al Proponente di prendere visione di n.1 osservazione pervenuta da parte del pubblico e di fornire le proprie eventuali controdeduzioni.



La documentazione depositata dal Proponente, i pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti e le osservazioni da parte del pubblico, sono stati interamente pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico>, fatto salvo quanto attiene la normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, **tutta la documentazione integrativa e di chiarimento dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dal ricevimento della presente** presso lo scrivente Settore.

Si ricorda che, è facoltà del Proponente, su richiesta motivata, richiedere la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni.

Allo scopo di approfondimento e per una migliore comprensione della presente richiesta di integrazioni, si invita il Proponente a prendere visione di tutti i contributi e pareri pervenuti e pubblicati.

Si avvisa che, qualora il Proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti entro il termine perentorio stabilito, non si procederà all'ulteriore corso della valutazione ed il procedimento in esame verrà archiviato.

Il Settore scrivente, a seguito del deposito della documentazione integrativa, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, ove motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, si riserva di disporre, con specifica nota, che dell'avvenuto deposito debba essere dato avviso secondo le modalità dell'art. 24, comma 2 dello stesso decreto.

Si chiede infine di indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga dati riservati da non pubblicare sul sito web regionale. In tal caso dovrà essere fornita una versione emendata di tali dati da pubblicare sul sito web.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati:

- Dott.ssa Daniela Quirino (tel. 055 4383948) e-mail: daniela.quirino@regione.toscana.it
- Ing. Alessio Nenti (tel.0554387161). e-mail: alessio.nenti@regione.toscana.it

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

dq/an